

Raccolta n. 13 del 21.02.2022

COMUNE DI PERUGIA

PATTO DI COLLABORAZIONE PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DI SPAZI PUBBLICI – PIAZZA MARIA MONTESSORI.

TRA

il Comune di Perugia, C.F. 00163570542, con sede in Corso Vannucci 19, in persona dell'Ing. Fabio Zepparelli, nato a (omissis), il (omissis), Dirigente dell'Area Opere Pubbliche, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del TUEL, nominato con decreto sindacale n. 76 del 31.03.2021, di seguito, per brevità "Comune";

E

l'Arch. Matteo Ferroni, nato a (omissis), il (omissis) C.F. (omissis) , in qualità di rappresentante legale della Fondazione eLand, con sede in Perugia, via Abruzzo n. 4, di seguito per brevità "Proponente", entrambi definiti congiuntamente anche "Parti";

PREMESSO CHE:

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida a soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- il Comune di Perugia, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06.02.2017, ha approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, d'ora in avanti "Regolamento";

- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e ai fini del presente documento i termini in appresso hanno il significato di seguito indicato:

- a) **Soggetti attivi:** tutti i soggetti residenti nel territorio interessato e le persone che ivi lavorano, studiano o soggiornano. Tali soggetti possono attivarsi per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento, come singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura informale;
- b) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;
- c) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente da cittadini ed amministrazione con carattere di continuità ed inclusività;
- d) **Interventi di valorizzazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, inseriti, tramite metodi di co-progettazione, in processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi ed integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città, come l'intervento in oggetto, consistente nella riqualificazione architettonica di Piazza Maria Montessori;
- e) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- f) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai soggetti attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- g) **Patto di collaborazione:** patto attraverso cui Comune e soggetti attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani;
- con nota PEC prot. n. 199331 del 07.10.2021, l'Arch. Matteo Ferroni, in qualità di rappresentante legale della "Fondazione eLand" (CF/P.IVA: CHE230855906), ha inviato all'Amministrazione una proposta di collaborazione, con i relativi elaborati progettuali, per la realizzazione di interventi di valorizzazione dello spazio pubblico

denominato piazza Maria Montessori, adiacente alla scala di via del Carmine;

- l'intervento proposto è di interesse del Comune, come risulta anche dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 282 del 13.10.2021, con cui l'Amministrazione ha valutato positivamente, ai sensi dell'art. 13, comma 9, del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani", la predetta proposta;

- con nota PEC prot. n. 247969 del 07.12.2021, il proponente ha inviato una proposta di aggiornamento, contenente aspetti migliorativi, che sono stati valutati positivamente dagli Uffici Tecnici dell'Area Opere Pubbliche, competente per l'istruttoria.

Vista la D.D. n. 258 del 04.02.2022, con cui il Dirigente dell'Area Opere Pubbliche stabilisce di procedere alla stipula del patto di collaborazione, per le motivazioni ivi indicate, che si richiamano per intero per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono di stipulare il presente Patto di collaborazione:

Articolo 1 - Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il proponente per la realizzazione degli interventi concordati.

Articolo 2 - Oggetto del Patto di collaborazione.

Costituiscono oggetto del presente Patto di collaborazione gli interventi di riqualificazione architettonica della Piazza Maria Montessori, relativi a:

- ripavimentazione della piazza, che sarà caratterizzata da un motivo geometrico montessoriano;

- installazione di nuove panchine e di nuovo schermo rimovibile per proiezioni video;

- messa a norma dei parapetti per rendere la piazza fruibile ai bambini, alle famiglie ed alle scuole del quartiere;

- collocazione all'ingresso della piazza di una statua in marmo, donata dall'AMS (American Montessori Society), raffigurante Maria Montessori (realizzazione basamento e collocazione statua).

Articolo 3 - Durata del Patto di collaborazione.

La durata del presente Patto di collaborazione è di 30 (trenta) giorni lavorativi complessivi, non naturali e non consecutivi (intesi come somma dei giorni previsti per le diverse lavorazioni). Tale termine inizia a decorrere dalla consegna delle aree al Proponente da parte dell'Amministrazione. Il proponente è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Patto di collaborazione. Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre la risoluzione del presente Patto.

Articolo 4 - Modalità di collaborazione.

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione dell'intervento;

- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;

- svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei Principi del Regolamento;

- garantire che la fruizione e l'utilizzo delle aree oggetto del Patto rimangano ad uso pubblico e collettivo.

Art. 5 - Obblighi delle parti.

Il Proponente si impegna a:

- farsi carico, sia a livello economico, sia a livello esecutivo, di tutte le lavorazioni e le forniture previste nel progetto, compresa la direzione dei lavori;

- eseguire i lavori a regola d'arte;

- garantire che siano sempre rispettate le condizioni di sicurezza durante le fasi di cantierizzazione;

- garantire la possibilità di accesso ai civici limitrofi all'area interessata dai lavori, previo accordo con i privati interessati in merito a modalità e tempistiche, al fine di assicurare costantemente la fruibilità degli accessi.

Il Comune si impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie all'esecuzione dei lavori e ad adottare i provvedimenti necessari affinché siano garantiti l'accesso al cantiere e uno spazio idoneo per carico e scarico dei materiali e relativo stoccaggio; a tal fine, questi uffici si faranno carico delle eventuali richieste di ordinanze per la soppressione temporanea della sosta negli spazi limitrofi all'area di cantiere, purchè informati con l'opportuno preavviso sulle esigenze di cantiere.

Art. 6 - Pubblicizzazione del patto di Collaborazione.

Il presente Patto verrà pubblicizzato, a cura del Comune, sul sito Istituzionale.

Art. 7 - Forme di sostegno.

Il soggetto promotore è la Fondazione eLand, con sede anche a Perugia, in via Abruzzo n. 4, che possiede le caratteristiche di soggetto attivo ex art. 2, comma 1, lett. d), del Regolamento. Detto promotore si avvarrà del sostegno di: Scuola dell'Infanzia Santa Croce, Università per Stranieri di Perugia, Istituto Comprensivo II Perugia,

Fondazione Aldo Capitini, AMS American Montessori Society, AMI Association

Montessori Internationale, Opera Nazionale Montessori. I soggetti economicamente o materialmente coinvolti nella realizzazione della proposta sono: Fondazione eLand, AMI (Association Montessori Internationale), AMS (Association Montessori Society), Opera Nazionale Montessori, Centro Siderurgico Industriale, Kimia S.p.a.

Il Comune sostiene la realizzazione dell'attività attraverso forme di riconoscimento delle azioni realizzate ed, in particolare, attraverso la concessione della facoltà di apporre, a spese del proponente, una targa informativa in prossimità della statua in marmo, donata dall'AMS (American Montessori Society), raffigurante Maria Montessori.

Il Proponente, i suddetti soggetti sostenitori ed i soggetti economicamente o materialmente coinvolti nella realizzazione della proposta dichiarano, sin da ora, di non avere titolarità sui beni comuni. La proprietà dei beni resterà invariata.

Art. 8 - Rendicontazione, valutazione e vigilanza.

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, a fine attività, una documentazione e rendicontazione delle attività svolte, compilando apposito modulo, per le finalità di cui all'art. 36 del Regolamento. Il Comune si impegna a pubblicare la rendicontazione ed ogni altra documentazione sul sito dell'ente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici.

Art. 9 – Responsabilità.

I soggetti attivi, che collaborano con l'amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani, rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività. Il Proponente, a copertura dei rischi, durante le attività svolte nell'ambito del Patto, è tenuto a stipulare apposita po-

lizza CAR o equivalenti, che tenga indenne anche l'Amministrazione, per i rischi della committenza. Il massimale RCT dovrà essere non inferiore a € 1.000.000,00.

Il Proponente, inoltre, si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi, al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune, compresi i dispositivi di protezione individuali ritenuti necessari. Il Proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti, nella realizzazione delle attività previste, il contenuto del presente Patto ed a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Per quanto non contemplato dal presente Patto si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.

Art. 10 - Norme transitorie.

Al presente patto si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento ed il patto si intende risolto al venir meno dei presupposti fondanti senza alcun diritto al risarcimento da parte del Proponente.

Art. 11 – IVA e spese contrattuali.

Le parti danno reciprocamente atto che le prestazioni oggetto del presente patto rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui al d.p.r. n. 633/1972. Tale imposta è a carico del proponente.

Il presente patto è soggetto all'imposta di bollo di cui all'art. 2 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642. Le spese conseguenti fanno interamente carico al proponente. Sono parimenti a carico del proponente le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali.

Il Comune di Perugia informa il proponente che i dati contenuti nel presente patto saranno trattati nel pieno rispetto del Reg. UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 nonché del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito e per la durata del presente rapporto negoziale, ai fini dello svolgimento delle connesse attività e per l’assolvimento degli obblighi di legge vigenti in materia. I dati saranno comunicati soltanto ai destinatari abilitati ad accedervi in base alle normative vigenti. L’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo. L’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo: <https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy>.

Il presente atto, composto da 8 pagine numerate dalla n. 1 alla n. 8, è stato letto, approvato e sottoscritto con firma digitale e conservato agli atti dell’Ente.

Perugia, 21.02.2022.

Il proponente

Matteo
Ferroni
21.02.2022 Per il Comune

Arch. Matteo Ferroni

14:01:46
GMT+01:00

Ing. Fabio Zepparelli

Allegati:

1. Proposta di collaborazione;
2. Progetto;
3. Quadro economico;
4. Relazione;
5. Rilievo;
6. Statua;
7. Basamento.

ZEPPARELLI
FABIO
21.02.2022
14:17:21
GMT+00:00